



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE N. 7 / 2018

OGGETTO: DITTA: S.A.L.A.R.S. SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI COMO IN VIA S. FRANCESCO 5. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. N.33/A/ECO DEL 24/05/2012 E S.M.I., RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n. 4857 del 15/05/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO inoltre il P.D. n. 223/A/ECO del 20/04/2017 di esito di istruttoria tecnica per modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, recepito dal SUAP del

Comune di Como con proprio atto n.51 del 15/05/2017;

ATTESO che il SUAP di Como, con nota pervenuta agli atti provinciali via PEC in data 21/07/2017 prot 28558, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata, ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/06, dalla ditta S.A.L.A.R.S. SPA per modifica limiti allo scarico acque reflue produttive in pubblica fognatura;

VISTA la nota del SUAP n.53767 del 28/09/2017 in cui, facendo seguito al parere ivi richiamato prodotto dall'Ufficio d'Ambito di Como in data 22/09/2017, venivano sospesi i termini del procedimento in attesa di integrazioni richieste alla ditta;

VISTE:

- le integrazioni prodotte dalla ditta in data 09/11/2017 in risposta alle richieste dell'Ufficio d'Ambito di Como (trasmesse dal SUAP di Como in data 9/11/2017 ns prot 42228);
- le successive integrazioni spontanee prodotte dalla ditta in data 14/12/2017 (prot U.A. n. 6902) relative all'esito delle analisi sullo scarico S1 nel periodo temporale 2011-2016, sulla base delle quali l'azienda, a rettifica di quanto precedentemente richiesto in merito alle deroghe, richiede la revisione dei limiti per i seguenti 5 parametri: Ph, Solidi sospesi, BOD-5, COD e Tensioattivi Totali; riportandoli ai limiti già previsti nel P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 successivamente modificato con P.D. n. 223/A/ECO del 20/04/2017 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli alla modifica richiesta, con prescrizioni, espressi da:

- Comune di Como – Settore Reti tecnologiche, in qualità di gestore del servizio di fognatura, con nota del 13/12/2017 (ns prot 47185 del 15/12/2017);
- Comodepur Spa, in qualità di gestore del servizio di collettamento e depurazione, con nota del 03/08/2017 (ns prot 30740 del 07/08/2017);
- Ufficio d'Ambito di Como con nota del 18/12/2017 (ns prot. 47462 del 19/12/2017);

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- la modifica comunicata dalla ditta di cui trattasi è da considerarsi non sostanziale in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Como, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sito a Como via S. Francesco 5, gestito da S.A.L.A.R.S. SPA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.5 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

La notifica del presente atto al SUAP di Como ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 08/01/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Allegato A all'esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i. del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como

Ditta: **Salars SpA**
Sede legale: **via S. Francesco 5, Como**
Ubicazione impianto: **via S. Francesco 5, Como**

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante all'autorizzazione in essere riguarda la modifica dei limiti allo scarico in rete fognaria, secondo i limiti di accettabilità dell'impianto di depurazione di Comodepur spa, per i parametri: Ph, Solidi sospesi, BOD-5, COD e Tensioattivi Totali.

1.1 Modifiche al quadro E. QUADRO PRESCRITTIVO

La modifica riguarda il paragrafo "E.2. Acqua", sottoparagrafo "E.2.1 Valori limite di emissione" nelle parti in grassetto nella tabella dei limiti; sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dai sottoparagrafi non oggetto di modifica.

"E.2. Acqua

E.2.1. Valori limite di emissione

Il gestore della Ditta deve assicurare il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.lgs. 152/06, che viene di seguito riportata, **fatti salvi i valori limite per i parametri riportati in grassetto, modificati secondo i limiti di accettabilità dell'impianto di depurazione di Comodepur spa.**

| N° | Parametro | u.m. | Limite |
|----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | pH | | 5,5 – 10,5 |
| 2 | Temperatura | °C | <i>Limite non applicabile</i> |
| 3 | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | | assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali | mg/l | 400 |
| 7 | BOD₅ | mg O₂/l | 1500 |
| 8 | COD | mg O₂/l | 2500 |
| 9 | Alluminio | mg/l | 2 |
| 10 | Arsenico | mg/l | 0,5 |
| 11 | Bario | mg/l | <i>Limite non applicabile</i> |
| 12 | Boro | mg/l | 4 |
| 13 | Cadmio | mg/l | 0,02 |
| 14 | Cromo totale | mg/l | 4 |
| 15 | Cromo VI | mg/l | 0,2 |
| 16 | Ferro | mg/l | 4 |
| 17 | Manganese | mg/l | 4 |
| 18 | Mercurio | mg/l | 0,005 |
| 19 | Nichel | mg/l | 4 |



| N° | Parametro | u.m. | Limite |
|-----------|--|---|---|
| 20 | Piombo | mg/l | 0,3 |
| 21 | Rame | mg/l | 0,4 |
| 22 | Selenio | mg/l | 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/l | <i>Limite non applicabile</i> |
| 24 | Zinco | mg/l | 1 |
| 25 | Cianuri totali | mg CN/l | 1 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 |
| 27 | Solfuri | mg H ₂ S/l | 2 |
| 28 | Solfiti | mg SO ₃ ²⁻ /l | 2 |
| 29 | Solfati | mg SO ₄ ²⁻ /l | 1.000 |
| 30 | Cloruri | mg Cl/l | 1.200 |
| 31 | Fluoruri | mg/l | 12 |
| 32 | Fosforo totale | mg P/l | 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale | mg NH ₄ ⁺ /l | 30 |
| 34 | Azoto nitroso | mg N in NO ₂ ⁻ /l | 0,6 |
| 35 | Azoto nitrico | mg N in NO ₃ ⁻ /l | 30 |
| 36 | Grassi ed oli animali e vegetali | mg/l | 40 |
| 37 | Idrocarburi totali | mg/l | 10 |
| 38 | Fenoli | mg/l | 1 |
| 39 | Aldeidi | mg/l | 2 |
| 40 | Solventi organici aromatici | mg/l | 0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati | mg/l | 0,2 |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/l | 60 |
| 43 | Pesticidi fosforati | mg/l | 0,1 |
| 44 | Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati | mg/l | 0,05 |
| 45 | - aldrin | mg/l | 0,01 |
| 46 | - dieldrin | mg/l | 0,01 |
| 47 | - endrin | mg/l | 0,002 |
| 48 | - isodrin | mg/l | 0,002 |
| 49 | Solventi clorurati | mg/l | 2 |
| 50 | Escherichia coli | UFC/100 ml | <i>Limite non applicabile</i> |
| 51 | Saggio di tossicità | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale |

Tabella II-E – Limiti allo scarico in pubblica fognatura

* Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione”



1. Fatte salve le limitazioni di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006, eventuali deroghe alla tabella di cui sopra devono essere richieste all'Autorità competente, tramite SUAP, motivando l'effettiva necessità da parte dell'Azienda di avvalersi delle stesse, in funzione delle concentrazioni rilevate nello scarico, dell'andamento del ciclo produttivo e delle lavorazioni svolte, da riportare in dettaglio in una relazione tecnica.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
3. La ditta può scaricare attraverso lo scarico S1 un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 m³, con punte giornaliere fino a 150 mc/g, di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia.”

1.2 Ulteriori prescrizioni

Fatte salve le previsioni del Piano di monitoraggio di cui la P.D. n. 33/A/ECO del 24/05/2012 e s.m.i., con riferimento ai pareri espressi da:

- Comune di Como – Settore Reti tecnologiche, in qualità di gestore del servizio di fognatura, con nota del 13/12/2017 (ns prot 47185 del 15/12/2017);
- Ufficio d'Ambito di Como con nota del 18/12/2017 (ns prot. 47462 del 19/12/2017);

al fine di comprendere meglio le dinamiche qualitative dello scarico si richiede un monitoraggio dello stesso considerando i diversi momenti del ciclo lavorativo aziendale e di riportare le informazioni relative a tale ciclo lavorativo per ogni campione ed analisi effettuati; tali informazioni saranno trasmesse con cadenza annuale all'autorità competente ed agli enti di controllo.